Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO

composto da:

| | |
|---|---|
| CONCETTA BRESCIA MORRA | Presidente |
| GIOVANNI STELLA | Membro scelto dall'IVASS |
| GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS | Membro scelto dall'IVASS |
| FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI | Componente designato dalle imprese di assicurazione |
| STEFANO CHERTI | Componente designato dai clienti consumatori |

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 01/10/2026

## FATTO

Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2026 (ove dichiara la presentazione del reclamo in data 19 maggio 2025) il ricorrente contesta il comportamento della propria impresa che, nella gestione di un sinistro R.C. auto in cui era rimasto coinvolto, non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il materiale probatorio dallo stesso fornito ed avrebbe disatteso la richiesta volta ad ottenere un supplemento istruttorio dallo stesso formulata. In particolare, il ricorrente riferisce di aver richiesto formalmente all'impresa, sia tramite *e-mail* sia mediante posta elettronica certificata, l'intervento di un perito per analizzare la dinamica del sinistro, la documentazione fotografica prodotta e il video registrato dalla *dash cam* installata sul proprio veicolo. Secondo quanto rappresentato dal ricorrente, tale materiale evidenzierebbe una condotta irregolare della controparte, che per trovarsi nella posizione nella quale è avvenuto l'impatto avrebbe dovuto commettere un'infrazione al Codice della Strada transitando in un'area ciclopedonale di circa tre metri di larghezza. Il ricorrente evidenzia di aver più volte segnalato ulteriori elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti tra cui l'assenza di un gancio di traino sul proprio veicolo e la presenza di evidenti tracce di ruggine in corrispondenza del danno denunciato dalla

controparte. Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata esecuzione di accertamenti tecnici che, a suo avviso, avrebbero consentito di verificare elementi oggettivi quali la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro, la presenza della ruggine nelle fotografie prodotte dalla controparte e la corrispondenza delle altezze dei punti di impatto. Sottolinea, ancora, di aver trasmesso tempestivamente, sin dalle prime ore successive all'incidente, fotografie, video e proprie osservazioni tramite l'applicazione dell'impresa. Ritiene pertanto di non aver ricevuto un'adeguata tutela da parte della propria impresa rappresentando, inoltre, che a seguito della gestione del sinistro e del conseguente addebito di responsabilità, il premio assicurativo sarebbe aumentato da circa 400 euro a circa 1.100 euro annui.

L'impresa, in sede di controdeduzioni, riferisce che il sinistro si è verificato durante una manovra di uscita in retromarcia da un parcheggio effettuata dal ricorrente. Nel corso della manovra si verificava una collisione con il veicolo della controparte. Le parti sottoscrivevano un modulo di constatazione amichevole (CAI) con doppia firma, nel quale il ricorrente rappresentava graficamente una dinamica compatibile con l'urto avvenuto durante la retromarcia. L'impresa fa presente che solo successivamente l'odierno ricorrente contestava l'attribuzione della responsabilità per il sinistro, sostenendo l'incompatibilità tra i danni rilevati sui veicoli, la presenza di danni preesistenti sul mezzo della controparte, la presunta violazione del Codice della Strada da parte di quest'ultima e la mancata esecuzione di una perizia tecnica. Egli produceva inoltre fotografie, misurazioni ed un video registrato dalla *dash cam* del proprio veicolo a supporto delle proprie argomentazioni. L'impresa evidenzia di aver comunicato all'assicurato che, in base al contenuto del modulo CAI sottoscritto da entrambe le parti, la responsabilità risultava posta a suo carico e che il sinistro sarebbe stato gestito secondo la procedura CARD dall'impresa della controparte. La documentazione trasmessa dall'assicurato, comprese le fotografie e il video della *dash cam*, veniva acquisita e inoltrata all'impresa di assicurazione del veicolo della controparte per le opportune valutazioni. Secondo l'impresa, il modulo CAI con doppia firma costituisce un elemento probatorio particolarmente rilevante e le contestazioni sollevate successivamente dall'assicurato non risultano supportate da prove oggettive tali da superare quanto dichiarato e sottoscritto al momento del sinistro. In particolare, il video della *dash cam* confermerebbe la manovra di retromarcia, senza però fornire elementi idonei a dimostrare una diversa responsabilità della controparte o le presunte violazioni contestate. Con riferimento alla mancata perizia, l'impresa precisa che, trattandosi di un sinistro gestito nell'ambito della Convenzione CARD, l'eventuale accertamento tecnico sul veicolo della parte danneggiata spettava all'impresa di quest'ultima. La società ritiene pertanto di aver operato correttamente, acquisendo e trasmettendo tutta la documentazione disponibile e fornendo riscontro alle comunicazioni e ai reclami dell'assicurato nei termini previsti dalla normativa applicabile. In conclusione, l'impresa sostiene di aver gestito il sinistro in modo conforme alle procedure previste, ritenendo che gli elementi prodotti dall'assicurato non siano sufficienti a superare la ricostruzione dei fatti risultante dal modulo CAI sottoscritto da entrambe le parti.

Con le repliche il ricorrente, pur riconoscendo il valore probatorio del modulo CAI sottoscritto da entrambe le parti, sostiene che tale elemento non abbia carattere assoluto e possa essere superato dalla presenza di prove tecniche oggettive incompatibili con la dinamica ivi

rappresentata. A suo avviso, nel caso concreto esisterebbero molteplici elementi convergenti di natura documentale e tecnica che non sarebbero stati adeguatamente esaminati dall'impresa, la quale si sarebbe limitata a ritenerli insufficienti senza effettuare verifiche autonome. Egli evidenzia inoltre che la compilazione del modulo CAI è avvenuta immediatamente dopo il sinistro, in una situazione di particolare concitazione e senza la possibilità materiale di svolgere accertamenti tecnici o misurazioni sul posto. Pertanto, ritiene che l'assenza di contestazioni specifiche nel modulo non possa essere interpretata come rinuncia a formulare successivamente osservazioni supportate da documentazione tecnica. Tra gli elementi ritenuti maggiormente rilevanti, il ricorrente richiama l'incompatibilità geometrica tra l'altezza del danno rilevato sul proprio veicolo e il presunto punto di impatto del veicolo della controparte. Secondo la sua ricostruzione, le misurazioni trasmesse all'impresa costituirebbero una prova fisica oggettiva che non sarebbe mai stata smentita da una perizia o da una controanalisi tecnica. Con riferimento al video della *dash cam*, il ricorrente sostiene che esso non debba essere considerato isolatamente, ma che vada valutato insieme agli altri elementi disponibili. In particolare, afferma che dalle immagini emergerebbe come il veicolo della controparte si trovasse inizialmente dietro al proprio mezzo e procedesse nella stessa direzione di marcia. Considerando il breve intervallo temporale trascorso prima dell'urto, egli ritiene che la posizione successivamente occupata dalla controparte possa essere spiegata solo attraverso un percorso alternativo rispetto alla normale carreggiata. Secondo il ricorrente, tale ricostruzione sarebbe coerente con la tesi secondo cui il veicolo della controparte avrebbe impegnato una pista ciclopedonale larga circa 3,78 metri, in violazione del Codice della Strada. A sostegno di tale affermazione richiama la documentazione fotografica e cartografica già trasmessa all'impresa, lamentando che tale circostanza non sarebbe stata oggetto di adeguata valutazione. In merito alla mancata perizia, il ricorrente precisa che la propria richiesta non era finalizzata ad ottenere una perizia sul veicolo della controparte, bensì all'esecuzione di un accertamento tecnico indipendente sulla dinamica del sinistro, comprendente l'analisi delle traiettorie dei veicoli, delle altezze dei punti di impatto e della compatibilità dei danni. Egli ritiene che tale attività istruttoria rientrasse nelle prerogative e negli interessi della propria impresa assicurativa. Il ricorrente sostiene, inoltre, che la presenza di documentazione tecnica, fotografie, misurazioni e registrazioni video avrebbe imposto un approfondimento istruttorio più accurato. A suo avviso, la mera trasmissione della documentazione all'impresa del presunto danneggiato non costituirebbe un'effettiva attività di verifica, ma una mera delega di tali valutazioni all'impresa della controparte. Infine, pur riconoscendo il rispetto dei termini procedurali nella gestione del sinistro e del reclamo, il ricorrente contesta la qualità sostanziale dell'istruttoria svolta. Egli ritiene che l'impresa abbia attribuito un valore determinante al modulo CAI senza valutare adeguatamente gli elementi tecnici contrari prodotti dall'assicurato e, così facendo, sarebbe venuta meno al proprio dovere di tutela e di gestione diligente degli interessi dell'assicurato.

L'impresa sostiene con le proprie controrepliche che le argomentazioni contenute nelle repliche non introducano nuovi elementi probatori idonei a modificare la valutazione già espressa. Secondo l'impresa, le eccezioni del ricorrente si fondano principalmente su deduzioni personali, misurazioni effettuate autonomamente, interpretazioni soggettive del

video della *dash cam* e una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro non supportata da prove tecniche indipendenti. Con riferimento al modulo CAI sottoscritto da entrambe le parti, l'impresa ribadisce che esso mantiene pieno valore probatorio e che il ricorrente non ha prodotto elementi oggettivi tali da superarne l'efficacia. Evidenzia che non risultano depositate perizie tecniche redatte da professionisti qualificati, accertamenti svolti da autorità competenti o altre prove indipendenti capaci di confutare la dinamica descritta nel modulo sottoscritto dal ricorrente il giorno stesso dell'incidente. Relativamente alle contestate incompatibilità tra le altezze dei danni rilevati sui veicoli, poi, l'impresa osserva che le misurazioni prodotte dal ricorrente non sarebbero assimilabili a una perizia tecnica, in quanto effettuate unilateralmente, prive di validazione specialistica e non svolte in contraddittorio con la controparte. Secondo la società, tali elementi non sarebbero quindi sufficienti a dimostrare una reale incompatibilità della dinamica rappresentata nel modulo CAI. Per quanto riguarda il video della *dash cam*, ancora, l'impresa ritiene di averne effettuato una valutazione corretta e coerente. A suo avviso, il filmato documenterebbe esclusivamente la manovra di retromarcia effettuata dal ricorrente, senza però mostrare il veicolo della controparte né consentire di determinarne con certezza posizione, traiettoria o comportamento al momento dell'urto. Pertanto, le conclusioni tratte dal ricorrente in merito alla presunta condotta della controparte sarebbero da considerarsi ipotesi ricostruttive e non prove oggettive. L'impresa contesta inoltre la tesi secondo cui il veicolo della controparte avrebbe percorso una pista ciclopedonale. Pur riconoscendo che la documentazione fotografica e cartografica prodotta attesti la presenza di tale area, ritiene che essa non dimostri l'effettiva posizione del veicolo al momento del sinistro. In assenza di rilievi delle autorità, testimonianze indipendenti o accertamenti tecnici effettuati da terzi, tale ricostruzione viene considerata una mera supposizione. L'impresa sottolinea inoltre come il modulo CAI non riportasse alcuna annotazione relativa a presunte irregolarità attribuibili alla controparte o alla presenza della pista ciclopedonale. Con riguardo alle critiche mosse all'attività istruttoria, l'impresa afferma di aver operato in modo diligente e conforme alle procedure previste dal sistema CARD. Ritiene che non sussistesse alcun obbligo di svolgere autonomi accertamenti tecnici sulla dinamica del sinistro e che la trasmissione all'impresa del danneggiato di tutta la documentazione ricevuta dal ricorrente, comprese fotografie, video e osservazioni, rappresentasse il corretto adempimento delle attività richieste nel contesto della procedura applicabile. L'impresa, inoltre, respinge l'accusa di aver trascurato gli interessi del proprio assicurato sostenendo che, nell'ambito del regime CARD, l'impresa della parte danneggiata è il soggetto incaricato dell'istruttoria e della liquidazione del danno. Evidenzia infine di aver gestito la pratica nel rispetto delle tempistiche previste, aprendo il sinistro, fornendo i riscontri richiesti e rispondendo al reclamo nei termini normativamente stabiliti. Quanto alle osservazioni del ricorrente sulla presenza di ruggine o di danni preesistenti sul veicolo della controparte, l'impresa rileva che tali affermazioni non risultano supportate da verifiche tecniche indipendenti e che, in ogni caso, non sarebbero determinanti ai fini dell'accertamento della responsabilità risultante dal modulo CAI. In conclusione, l'impresa conferma integralmente la correttezza del proprio operato, la validità della ricostruzione dei fatti risultante dal modulo CAI e l'insufficienza degli elementi prodotti dal ricorrente a dimostrare una diversa dinamica del sinistro. Alla luce di ciò chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

**DIRITTO**

La controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'irregolare gestione del sinistro da parte dell'impresa del ricorrente il quale, facendo retromarcia, urtava il veicolo che si trovava dietro di lui. A seguito degli accertamenti svolti dall'impresa, la responsabilità del sinistro veniva attribuita al ricorrente con conseguente applicazione del *malus*. In particolare il ricorrente lamenta che l'impresa con la quale il proprio veicolo risulta assicurato sarebbe giunta a tale conclusione solo sulla scorta del modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, e non avrebbe invece tenuto in debita considerazione i successivi elementi probatori prodotti dal ricorrente dai quali, a suo dire, emergerebbe una diversa dinamica dei fatti. Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, sembra richiedere una rivalutazione del sinistro. L'impresa, che invece chiede il rigetto del ricorso, oppone a tali richieste la valenza probatoria del modulo CAI ed il fatto che i successivi elementi addotti dal ricorrente non dimostrerebbero una diversa dinamica del sinistro. Sottolinea inoltre che, trattandosi di un sinistro gestito in regime CARD, le considerazioni relative all'accertamento del sinistro erano demandate all'assicurazione del danneggiato alla quale l'impresa aveva prontamente trasmesso tutta la documentazione fornita dal ricorrente.

Va in primo luogo sottolineato che, interpretando la domanda formulata nel ricorso, sembrerebbe che il ricorrente censuri la presunta *mala gestio* dell'impresa con l'obiettivo, da ciò che è dato ricostruire, di ottenere la rimozione degli effetti pregiudizievoli derivanti dall'addebito a suo carico della responsabilità del sinistro.

Ciò che va immediatamente rilevato, però, è che il ricorrente ometta l'allegazione dei documenti e del materiale probatorio utile a valutare la correttezza della propria ricostruzione dei fatti. All'interno del fascicolo, infatti, non si rinvengono prove che possano in qualche modo supportare le richieste formulate dal ricorrente il quale si limita ad offrire in comunicazione la corrispondenza intrattenuta con l'impresa a seguito del sinistro. Va inoltre segnalato, sul punto, che molte delle contestazioni mosse dal ricorrente siano orientate a confutare la quantificazione dei danni subiti dal veicolo di controparte e non la dinamica del sinistro. Sotto tale ultimo profilo, infatti, il ricorrente fa riferimento ad una diversa ricostruzione dell'incidente fondata sul video della *dash cam* del proprio veicolo con risultanze che, stante l'assenza in atti di qualunque elemento di prova a supporto di tali affermazioni, il Collegio non è in grado di valutare.

Come noto, in funzione della ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697, comma 1 cod. civ., va ribadito che colui che intende far valere un diritto "*deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*". Tale onere della prova, nel caso di specie, non è stato correttamente assolto da parte del ricorrente.

Di contro, l'impresa contesta espressamente la propria responsabilità da *mala gestio* allegando il modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti dai quali emerge una dinamica del sinistro sfavorevole al ricorrente e sottolineando che, anche valutando gli elementi che il ricorrente aveva successivamente messo a disposizione dell'impresa - e non allegati, come detto, alla presente procedura - non emergesse una divergenza della dinamica del sinistro rispetto a quella già desumibile dal modulo CAI. Questo, è bene ribadirlo, è un elemento di prova che introduce una presunzione circa i fatti e le circostanze ivi riportate. Ai

sensi dell'art. 143, comma 2, CAP, infatti, "*Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso*". La disposizione in esame è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che "*Il modulo CAI, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, genera una presunzione iuris tantum in ordine alla veridicità delle circostanze, della dinamica e delle conseguenze del sinistro in esso rappresentate, valevole fino a prova contraria*" (Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2025, n. 24054).

Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato la natura e i limiti dell'accertamento demandato al giudice in presenza di un modulo CAI sottoscritto dalle parti, precisando che "*A fronte di un modulo di constatazione amichevole compilato e sottoscritto dai due o più soggetti coinvolti in un sinistro stradale, il giudice del merito non può limitarsi a negare puramente e semplicemente che il modulo di constatazione amichevole del sinistro abbia una rilevanza probatoria, ma deve procedere ad una valutazione comparativa tra le risultanze del modulo e gli altri elementi di prova acquisiti, potendo disattenderlo solo in presenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze del sinistro, ovvero a fronte di elementi probatori di segno contrario che ne inficino la credibilità*" (Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2025, n. 24054, cit.; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 3 giugno 2024, n. 15431; Cass. civ., sez. III, 3 giugno 2024, n. 15431, che richiama Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311; Cass. civ., sez. VI-III, 6 dicembre 2017, n. 29146).

Risulta dunque necessario, al fine di superare la presunzione di prova introdotta dal modulo CAI con doppia sottoscrizione, che il ricorrente offra elementi probatori che dimostrino una diversa dinamica del sinistro. Tali elementi, a causa della mancata allegazione degli stessi da parte del ricorrente, non possono essere valutati dal Collegio. Non risulta dunque superata, nel caso di specie, la presunzione *iuris tantum* introdotta dal CAI a doppia firma dal quale emerge, quindi, che il sinistro sia stato provocato dal tamponamento del ricorrente che, uscendo in retromarcia da un parcheggio, urtava il veicolo della controparte.

Dal materiale probatorio allegato, dunque, non emerge una responsabilità per *mala gestio* dell'impresa né la possibilità di un diverso riparto di responsabilità relativo alla dinamica del sinistro.

**PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA